



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

DECRETO RETTORALE

IL RETTORE

Premesso

- che ai sensi dell'art. 22, c.1 del vigente Statuto dell'Università, le attività del Consiglio degli studenti sono disciplinate da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato dal Rettore;
- che con D.R. n. 462 del 9 dicembre 2014 è stato emanato il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Urbino Carlo Bo;
- che il Consiglio degli Studenti, con proprio verbale n. 2 della seduta del 26 marzo 2024, ha approvato all'unanimità il nuovo Regolamento del Consiglio degli studenti e ne ha richiesto al Rettore l'emanazione;

Richiamati:

- il vigente Statuto dell'Università e, in particolare l'art. 22;
- il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;
- il verbale n. 2 del Consiglio degli studenti del 26 marzo 2024 di cui in premessa;

Ritenuto opportuno emanare il nuovo Regolamento del Consiglio degli studenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo;

DECRETA

1. di abrogare il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti emanato con D.R. n. 462 del 9 dicembre 2014;
2. di emanare il nuovo Regolamento del Consiglio degli studenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Consiglio degli Studenti

TITOLO II

STATUS DI CONSIGLIERE DEGLI STUDENTI

Articolo 2 - Denominazione di Consigliere degli Studenti

Articolo 3 - Diritti dei Consiglieri degli Studenti

Articolo 4 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri degli Studenti

TITOLO III

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI



Articolo 5 - Prima seduta del Consiglio degli Studenti

TITOLO IV

ORGANI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Articolo 6 - Gruppi Consiliari

Articolo 7 - Costituzione dei Gruppi Consiliari

Articolo 8 - Ufficio di Presidenza

Articolo 9 - Funzioni del Presidente del Consiglio degli Studenti

Articolo 10 - Funzioni del Vicepresidente e del Segretario

Articolo 11 - Elezione dell'Ufficio di Presidenza

Articolo 12 - Mozione di Sfiducia del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario

Articolo 13 - Assemblea dei Capigruppo

Articolo 14 - Commissioni interne

Articolo 15 - Fondi destinati alle attività culturali e del tempo libero

Articolo 16 - Commissione Attività Culturali e Sociali Aggregative

TITOLO V

SEDUTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Articolo 17 - Seduta ordinaria del Consiglio degli Studenti

Articolo 18 - Seduta straordinaria del Consiglio degli Studenti

Articolo 19 - Ordine del giorno

Articolo 20 - Validità delle sedute

Articolo 21 - Modalità di svolgimento delle sedute

Articolo 22 - Delibere, votazioni e elezioni

Articolo 23 - Audizioni

Articolo 24 - Verbale delle sedute

Articolo 25 - Doveri dei Consiglieri

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Documentazione e comunicazione del Consiglio degli Studenti

Articolo 27 - Modifiche del Regolamento del Consiglio degli Studenti

Articolo 28 - Entrata in vigore del Regolamento del Consiglio degli Studenti



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti (d'ora in avanti indicato con la sigla "C.S.") è istituito ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'Università di Urbino ed è inteso rientrare tra le "misure a tutela della rappresentanza studentesca" di cui all'art. 2, comma 2, lettera i della legge 240/2010.
2. Il C.S. è l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli Studenti e Studentesse a livello di Ateneo. Le sue attività sono disciplinate dal presente Regolamento.
3. Il C.S. è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
 - a) allo Statuto, al Codice Etico, alla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse e alle loro modificazioni e integrazioni;
 - b) al Regolamento Generale di Ateneo;
 - c) agli ordinamenti didattici;
 - d) all'attuazione del diritto allo studio;
 - e) all'efficienza dei servizi;
 - f) alle attività di tutorato e di orientamento;
 - g) alle tasse e ai contributi di studenti e studentesse;
 - h) alle attività sportive studentesche;
4. Il C.S. è organo deliberativo in merito alle attività culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle studentesse e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi.
5. Il C.S. è formato dagli studenti e dalle studentesse membri del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli di Dipartimento, nel numero stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.
6. L'Università fornisce i supporti logistici necessari per il funzionamento del Consiglio degli Studenti.
7. Inoltre, il C.S.:
 - a) può formulare proposte e può essere sentito dal Rettore su altre materie di interesse generale per l'Università dando risposta entro 15 giorni;
 - b) presenta al Rettore, ogni anno una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;
 - c) può rivolgere quesiti al Rettore circa fatti o eventi di rilevanza locale riguardanti, e non, la didattica e la condizione studentesca, la cui risposta deve pervenire entro 15 giorni;

TITOLO II - STATUS DI CONSIGLIERE DEGLI STUDENTI

Art. 2

Denominazione di Consigliere degli Studenti

Ciascun componente del C.S. è appellato come Consigliere degli Studenti dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ovvero Consigliere degli Studenti ovvero Consigliere.



Art. 3

Diritti dei Consiglieri degli Studenti

1. I Consiglieri, singolarmente e/o collegialmente, possono accedere ai dati necessari all'adempimento del mandato istituzionale del C.S., fatti salvi i diritti di riservatezza.
2. Il Consigliere che dovesse subire indebite pressioni o ritorsioni, ovvero ricevere minacce o offese in relazione all'adempimento del proprio mandato di Consigliere degli Studenti, di Senatore, di Consigliere di Amministrazione, di Componente del Nucleo di Valutazione o di Consigliere di Dipartimento, ne dà comunicazione al C.S. Il C.S., per tramite del Presidente, informa di tale accadimento il Rettore, che vi dà risposta entro dieci giorni, e la trasmette per conoscenza agli organi e/o autorità competenti.

Art. 4

Decadenza e sostituzione dei Consiglieri degli Studenti

1. Le modalità di decadenza dall'incarico di Consigliere e le modalità di sostituzione seguono le norme previste dal Regolamento generale d'Ateneo, in particolare le norme esplicitate agli artt.16, 59 e 71, comma 6.

TITOLO III – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 5

Prima seduta del Consiglio degli Studenti

1. Il C.S. è insediato ufficialmente dopo la prima convocazione, richiesta dall'Ateneo entro 15 giorni dalla nomina dei Consiglieri.
2. Il C.S., nella prima seduta, è convocato e presieduto dallo studente eletto nel Senato Accademico dell'Università con il maggior numero di preferenze all'interno della lista con il maggior numero di voti.
3. L'ordine del giorno (d'ora in avanti indicato con la sigla "o.d.g.") della prima seduta prevede in sequenza:
 - a) la costituzione dei Gruppi Consiliari;
 - b) l'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) l'elezione dei membri della Commissione Attività Culturali Sociali Aggregative (C.A.C.S.A.);
 - d) l'eventuale elezione dei Consiglieri a Rappresentanti degli Studenti in seno al Nucleo di Valutazione e ad altri Organi e Commissioni previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo ovvero in seno ad Organi di altre istituzioni della Repubblica;
 - e) varie ed eventuali.

TITOLO IV – ORGANI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 6

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi, all'interno del C.S., in Gruppi Consiliari. I Consiglieri che decidano di non far parte di alcun Gruppo Consiliare, aderiscono automaticamente al Gruppo Misto.
2. I Gruppi Consiliari non possono essere formati da un numero di Consiglieri inferiore a due.



3. I Consiglieri possono aderire al Gruppo Consiliare che reputano più opportuno, fatta salva l'accettazione del Gruppo stesso. Essi possono abbandonarlo in qualsiasi momento, comunicando anticipatamente la decisione al Presidente e al loro Capogruppo.
4. I Consiglieri non possono aderire a più di un Gruppo contemporaneamente.
5. Ogni Gruppo Consiliare si dota di un Capogruppo e di un Vicecapogruppo.
6. Il Capogruppo ha il ruolo di rappresentante del Gruppo in cui è stato eletto e riporta la volontà dello stesso all'Ufficio di Presidenza.
7. Le funzioni del Capogruppo sono esercitate dal Vicecapogruppo nei casi in cui il primo sia impossibilitato a esercitarle.
8. La carica di Capogruppo è incompatibile con quelle di Presidente, Vicepresidente e Segretario del C.S.
9. Ciascun Gruppo Consiliare può riunirsi, durante gli orari di apertura dell'Ateneo, nella sede dell'Ufficio di Presidenza previo accordo con lo stesso e in conformità con le norme di concessione degli stabili.

Art. 7

Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del presente Regolamento, la costituzione dei Gruppi Consiliari avviene durante la prima seduta, secondo la seguente procedura:
 - a) i consiglieri che desiderino costituirsi in un Gruppo Consiliare individuano, tra loro, un referente che comunica al Presidente il nome del Gruppo Consiliare e la sua composizione. Il Gruppo Consiliare si intende così costituito;
 - b) ciascun Gruppo Consiliare procede all'elezione, al proprio interno, a maggioranza assoluta del Capogruppo e del Vice Capogruppo di cui all'art. 6, comma 5 del presente Regolamento.
2. Durante tutta la durata in carica del C.S. è possibile la costituzione di nuovi Gruppi Consiliari con le modalità individuate dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8

Ufficio di Presidenza

1. Al fine di assicurare un efficace coordinamento delle proprie attività, il C.S. si dota di un Ufficio di Presidenza (d'ora in avanti indicato con la sigla "U.d.P.").
2. L'U.d.P. si compone di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario.
3. All'U.d.P. sono assicurate dall'Ateneo le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle proprie funzioni, compresa una sede stabile individuata tra i locali a disposizione dell'Università.

Art. 9

Funzioni del Presidente del Consiglio degli Studenti

1. Il Presidente, nel pieno rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Ateneo, nel Regolamento generale d'Ateneo e nel presente regolamento, rappresenta il C.S. in stretta osservanza degli indirizzi formalmente espressi da quest'ultimo.
2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del C.S., ne coordina e modera i lavori, assicurando l'imparzialità di questi e l'esecuzione delle delibere; tutela il buon andamento dei lavori consiliari.



3. Il Presidente garantisce il rispetto del presente Regolamento, del calendario dei lavori, dei limiti temporali di intervento previsti.
4. Il Presidente modera la discussione del C.S. secondo l'ordine del giorno formulato ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento; concede la facoltà di parola; pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si esprime il Consiglio.
5. Il Presidente controlla e annuncia il risultato delle votazioni, con il supporto del Segretario del C.S., che gli è d'aiuto nella computa dei voti e nella relazione dei processi verbali, e ha l'obbligo di vigilare sull'attuazione della delibera.
6. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata della carica di rappresentanza di cui è titolare, salvo sfiducia da parte del C.S.
7. Il Presidente ha diritto a partecipare, in rappresentanza e nell'interesse esclusivo del Consiglio degli Studenti, a tutte le sedute del Consiglio Comunale di Urbino in qualità di Consigliere comunale aggiunto degli Studenti, così come disposto dall'art. 9, commi 8, 9, 10 e 11 dello Statuto del Comune di Urbino.

Art. 10

Funzioni del Vicepresidente e del Segretario

1. In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni d'aula di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. Il Presidente, nelle circostanze in cui lo ritiene opportuno, può delegare temporaneamente una o più delle proprie funzioni al Vicepresidente.
3. Le funzioni del Presidente, nel caso in cui egli si dimetta o decada, sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle sedute e ne assicura la pubblicazione e cura la corrispondenza con i Consiglieri.
5. Nel caso di dimissione o decadenza di Vicepresidente e Segretario, il Presidente indica un sostituto temporaneo alle funzioni di Vicepresidente o Segretario nelle more di nuove elezioni.
6. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con il supporto dei Capigruppo, redigono la Relazione annuale sulla Condizione Studentesca.

Art. 11

Elezione dell'Ufficio di Presidenza

1. Ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, l'elezione dell'U.d.P. avviene durante la prima seduta.
2. Per l'elezione, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri del C.S.
3. Presidente e Vicepresidente non possono essere eletti all'interno dello stesso Gruppo Consiliare.
4. L'elezione dell'U.d.P. avviene secondo la seguente procedura:
 - a) ciascun Gruppo Consiliare presenta un candidato al ruolo di Presidente, un candidato al ruolo di Vicepresidente e un candidato al ruolo di Segretario;
 - b) il C.S. procede all'elezione, a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, in ordine, per ciascuno dei tre ruoli;
 - c) nel caso in cui i candidati Presidente e Vicepresidente più votati appartengano al medesimo Gruppo Consiliare, è eletto Vicepresidente il candidato secondo per numero di voti.



5. Nei casi di dimissione o decadenza di cui agli art. 4 e 12 del Presente regolamento, il Presidente o chi ne esercita temporaneamente le funzioni provvede tempestivamente ad indire nuove elezioni per il solo ruolo vacante. Tali elezioni seguono, comunque le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 12

Mozione di Sfiducia del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario

1. Nel corso di tutta la durata in carica del C.S. ciascun Consigliere può proporre, tramite motivata mozione, di sfiduciare il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario. Tale mozione può essere sottoscritta una sola volta da ciascuno dei restanti Consiglieri, indipendentemente dal Gruppo Consiliare di appartenenza.
2. La mozione di sfiducia del Presidente o del Vicepresidente viene depositata presso il Segretario del C.S. che la trasmette entro 24 ore a tutti i Consiglieri. La mozione di sfiducia del Segretario viene depositata presso il Presidente del C.S. che la trasmette entro 24 ore a tutti i Consiglieri.
3. La mozione di sfiducia che sia sottoscritta da un terzo dei Consiglieri viene integrata all'o.d.g. della prima seduta ordinaria utile del C.S.
4. La discussione della mozione di sfiducia è aperta dal proponente e seguita dalla replica del membro dell'U.d.P. soggetto alla mozione di sfiducia.
5. La mozione di sfiducia è votata a scrutinio palese e approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza immediata dello sfiduciato dall'incarico.
7. Non è possibile sfiduciare Presidente e Vicepresidente nella stessa seduta.

Art. 13

Assemblea dei Capigruppo

1. I Capigruppo, il Presidente e il Vicepresidente si riuniscono nell'Assemblea dei Capigruppo.
2. L'Assemblea dei Capigruppo ha il ruolo di indicare le volontà dei singoli Gruppi all'Ufficio di Presidenza ma non ha potere deliberativo.
3. L'Assemblea dei Capigruppo è convocata dal Presidente qualora egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno uno dei Capigruppo. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica, mediante software di video-riunione, tra quelli a disposizione dell'Ateneo, solo per comprovate esigenze quali:
 - a) partecipazione al progetto Erasums;
 - b) accertati motivi di salute;
 - c) disabilità transitoria.

Art. 14

Commissioni interne

1. Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento su singole questioni, il C.S. può istituire commissioni interne.



2. Le commissioni interne restano in carica fino all'esaurimento del loro compito, anche per tutta la durata in carica del C.S.
3. La proposta di istituire una commissione interna può essere avanzata dal Presidente, dal Vicepresidente o dai Capigruppo, tramite richiesta, fatta pervenire all'U.d.P., di inserimento di un punto apposito all'o.d.g. della prima seduta utile del C.S. Nel corso di tale seduta la proposta è messa ai voti per alzata di mano e approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
4. Approvata l'istituzione di una commissione interna da parte del C.S., ne viene stabilito il numero massimo dei componenti. I Consiglieri che intendano farne parte manifestano il loro interesse, sempre tenendo conto del numero massimo ammissibile. Tra costoro, il Presidente, in accordo con i Capigruppo, individua i membri della commissione interna in modo che tutti i Gruppi Consiliari siano rappresentati in numero proporzionale a quello dei loro aderenti.
5. Ciascun Consigliere, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, possono far parte di un massimo di due commissioni interne.
6. Ogni commissione interna individua tra i suoi membri un Coordinatore e un Segretario. Il Coordinatore assicura l'efficace andamento dei lavori della commissione interna, ne convoca le riunioni in accordo con i membri, relaziona circa le attività della commissione interna durante le sedute del C.S. Il Segretario redige, di ciascuna riunione della commissione interna, un verbale che è approvato seduta stante.
7. Le riunioni delle commissioni interne non possono svolgersi in concomitanza con le sedute del C.S.

Art. 15

Fondi destinati alle attività culturali e del tempo libero

1. Il C.S. incentiva l'associazionismo studentesco attraverso la promozione di attività culturali, formative e del tempo libero auto-gestite dagli studenti. Il Consiglio degli Studenti provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.
2. Ogni associazione studentesca che ne faccia richiesta può accedere alla ripartizione dei fondi stanziati secondo tempi e modalità stabiliti dai regolamenti d'Ateneo e dal «Regolamento speciale per la ripartizione dei fondi destinati alle attività culturali, formative e del tempo libero auto-gestite dagli studenti».
3. Il C.S., attraverso la C.A.C.S.A., ripartisce i fondi stanziati dall'ateneo per le attività culturali sociali e aggregative secondo i principi d'uguaglianza ed equità. Nessuna associazione studentesca universitaria, con le caratteristiche richieste per la partecipazione al bando, che abbia presentato domanda, e/o nessuna attività presentata da più di una associazione può ricevere finanziamenti superiori al 25% del fondo stanziato per l'anno corrente.

Art. 16

Commissione Attività Culturali Sociali Aggregative

1. La Commissione Attività Culturali Sociali Aggregative (d'ora in avanti indicato con la sigla "C.A.C.S.A.") è permanente e, in quanto tale, resta in carica per tutta la durata in carica del C.S.
2. L'elezione dei membri della C.A.C.S.A., del suo Coordinatore e del suo Segretario avviene durante la prima seduta del C.S., ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c del presente Regolamento, con le medesime modalità stabilite per le commissioni interne dall'art. 14, comma 4 del presente Regolamento.



3. Si applicano alla C.A.C.S.A. le disposizioni previste per le commissioni interne dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 14 del presente Regolamento.
4. La C.A.C.S.A promuove l'associazionismo e cura i rapporti con i gruppi studenteschi.
5. La C.A.C.S.A. presenta altresì al C.S. una proposta di ripartizione dei fondi dell'Ateneo di cui all'art 15 del presente Regolamento, comprensiva di una graduatoria, secondo le modalità previste dal «Regolamento speciale per la ripartizione dei fondi destinati alle attività culturali, formative e del tempo libero auto-gestite dagli studenti». Tale proposta viene approvata con voto palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti al Consiglio riunito in seduta ordinaria.
6. La C.A.C.S.A. può presentare al C.S. proposte di revisione del «Regolamento speciale per la ripartizione dei fondi destinati alle attività culturali, formative e del tempo libero auto-gestite dagli studenti» che le approva con voto palese a maggioranza relativa dei Consiglieri presenti.

TITOLO V – SEDUTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 17

Seduta ordinaria del Consiglio degli Studenti

1. Il C.S. si riunisce in seduta ordinaria almeno otto volte l'anno sulla base di un calendario redatto semestralmente dall'U.d.P e approvato con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il calendario reca data e ora di ciascuna seduta.
2. Le sedute del C.S. sono pubbliche, salvo decisione contraria e motivata di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio. Non è data la facoltà di parola ad esterni.
3. Il Presidente invia tramite posta elettronica istituzionale (@campus.uniurb.it) ai Consiglieri la convocazione della seduta ordinaria, completa di data, ora, luogo e o.d.g., almeno dieci giorni prima della seduta stessa. Alla convocazione è allegata la documentazione relativa all'o.d.g.
4. La convocazione è altresì pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

Art. 18

Seduta straordinaria del Consiglio degli Studenti

1. Il Presidente, in circostanze straordinarie e/o d'urgenza, di comune accordo con il Vicepresidente e il Segretario, può convocare il C.S. in seduta straordinaria.
2. Il C.S. può riunirsi in seduta straordinaria anche per via telematica, mediante software di video-riunione, tra quelli a disposizione dell'Ateneo, qualora l'U.d.P. ne individui la necessità.
3. Il Presidente invia per posta elettronica istituzionale ai Consiglieri la convocazione della seduta straordinaria, completa di data, ora, luogo e o.d.g., almeno 24 ore prima della seduta stessa. Alla convocazione è allegata la documentazione relativa all'o.d.g.
4. La convocazione è altresì pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

Art. 19

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta del C.S. è redatto dal Presidente, con il supporto dell'U.d.P..



2. Gli adempimenti espressamente previsti dal presente Regolamento devono essere posti ai primi punti dell'o.d.g.
3. Il Presidente, il Vicepresidente e i Capigruppo possono proporre l'inserimento o l'integrazione di un punto all'o.d.g. fino a 24 ore prima della seduta. L'U.d.P. dà sempre seguito alla proposta.
4. L'U.d.P. ha la facoltà di inserire all'o.d.g. eventuali punti provenienti da singoli Consiglieri nei termini previsti dal comma 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano all'o.d.g. della prima seduta.

Art. 20

Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio, straordinarie e ordinarie, sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio dedotti, prima dell'appello, gli assenti giustificati. In qualunque momento della seduta il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, la verifica del numero legale.
2. Le assenze dei Consiglieri sono giustificate per reali motivi di salute o accademici quali esami di profitto e tirocini.
3. Quando viene a mancare il numero legale previsto dal comma 1 del presente articolo, il Presidente toglie la seduta.
4. Non sono valide le sedute convocate con modalità diverse da quelle stabilite dagli artt. 17 e 18 del presente Regolamento.

Art. 21

Modalità di svolgimento delle sedute

1. I lavori del C.S. riunito in seduta ordinaria o straordinaria seguono l'o.d.g.
2. La discussione dei punti all'o.d.g. è sempre aperta da una presentazione sintetica del Presidente. Seguono gli interventi dei Consiglieri.
3. Ciascun Consigliere deve prenotare il proprio intervento per alzata di mano.
4. Il Presidente dà la parola ai Consiglieri nell'ordine in cui essi hanno prenotato l'intervento e assicura a ciascun intervento un tempo minimo di cinque minuti e un tempo massimo di 15.
5. In deroga al precedente comma, il tempo massimo d'intervento non è applicato nel caso di relazioni da parte dei Coordinatori delle Commissioni interne e/o permanenti.
6. Ciascun Consigliere ha diritto di replicare immediatamente, una sola volta, agli interventi che lo chiamano espressamente in causa o a lui sono direttamente rivolti, in deroga al comma 4 del presente articolo. Può seguire, nella medesima maniera, una sola controreplica.
7. Il Presidente assicura, durante tutta la seduta, l'osservanza del presente Regolamento e, in accordo con i Capigruppo, ha facoltà di sospendere, temporaneamente o, col parere favorevole del resto dell'U.d.P., definitivamente la seduta.
8. Ciascun Capogruppo ha diritto di intervenire per richiamare l'U.d.P. o gli altri Consiglieri al rispetto del presente Regolamento in ogni momento, in deroga al comma 4 del presente articolo.
9. Ciascun Capogruppo può chiedere, in qualsiasi momento, all'U.d.P. una sospensione della seduta per consentire consultazioni interne ai Gruppi Consiliari. Ciascuno Capogruppo può



richiedere una sospensione ogni qualvolta lo ritenga necessario per un tempo massimo complessivo non superiore ai venti minuti.

10. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno uno dei Capigruppo, può sospendere temporaneamente le sedute C.S. per consultare l'Assemblea dei Capigruppo.
11. Gli interventi del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario non atti ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori seguono le disposizioni dei commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, senza alcun diritto di precedenza.

Art. 22

Delibere, votazioni e elezioni

1. Il C.S. delibera e/o vota sui punti dell'o.d.g., che lo richiedano, con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
2. Le votazioni diverse da quelle di cui al comma precedente avvengono con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
3. Le elezioni dei Consiglieri a Rappresentanti degli Studenti in seno al Nucleo di Valutazione e ad altri Organi e Commissioni previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo ovvero in seno ad Organi di altre istituzioni della Repubblica avvengono ogni qual volta sia necessario, per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
4. Le elezioni non espressamente previste dal presente Regolamento avvengono con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
5. L'astensione dal voto, così come il voto in dissenso rispetto al Gruppo di appartenenza, sono diritti garantiti a ciascun Consigliere.
6. L'U.d.P. dispone il voto segreto, in deroga ai commi precedenti del presente articolo, solo relativamente a materie che chiamino in causa in maniera evidente sensibilità culturali e/o religiose dei Consiglieri.

Art. 23

Verbale delle sedute

1. Il verbale di ciascuna delle sedute del C.S. è redatto in forma sintetica dal Segretario.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al segretario verbalizzante.
3. Il verbale di ciascuna seduta, inviato con congruo anticipo a ciascun Consigliere, viene approvato, con voto palese e a maggioranza dei presenti, all'inizio della seduta successiva.
4. Il verbale è disponibile presso l'ufficio di presidenza e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 24

Doveri dei Consiglieri degli Studenti

1. Al fine di assicurare l'efficienza di funzionamento del C.S., è dovere morale del Consigliere di partecipare ad almeno il 75% delle sedute del C.S.



2. Nel caso di mancata partecipazione è necessario avvisare l'U.d.P. dell'assenza e fornire l'eventuale giustificazione per comprovate motivazioni di cui all'art. 20, comma 2.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Documentazione e comunicazioni del Consiglio degli Studenti

1. La Documentazione ufficiale e le comunicazioni del C.S. sono accompagnate da intestazione comprendente il logotipo dell'Ateneo affiancato dalla dicitura «Consiglio degli Studenti».
2. La Documentazione ufficiale e le comunicazioni delle Commissioni interne al C.S. e della C.A.C.S.A sono accompagnate da intestazione comprendente il logotipo dell'Ateneo affiancato dalla dicitura «Consiglio degli Studenti» e dal nome della Commissione.
3. La Documentazione ufficiale e le comunicazioni dell'U.d.P. sono accompagnate da intestazione comprendente il logotipo dell'Ateneo affiancato dalla dicitura «Consiglio degli Studenti – Ufficio di Presidenza».
4. Ciascun Consigliere per la corrispondenza strettamente connessa al proprio incarico può utilizzare il logotipo dell'Ateneo affiancato dalla dicitura «Consiglio degli Studenti».

Art. 26

Modifiche del Regolamento del Consiglio degli Studenti

1. Le modifiche del presente Regolamento possono essere proposte dall'U.d.P. o da almeno un terzo dei Consiglieri. Il C.S., in seduta ordinaria, vota la proposta di modifica con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Per le modifiche di cui al precedente comma si prevede il *quorum* interno ai Gruppi Consiliari del cinquanta per cento più uno dei membri degli stessi.
3. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo non possono confliggere con norme, Statuti e Regolamenti sul funzionamento dell'Ateneo.
4. Le modifiche al presente Regolamento come da commi 1, 2, 3 del presente articolo, approvate dal C.S., entrano in corso di validità con l'emanazione del Decreto Rettorale e la sua pubblicazione all'albo.

Art. 27

Entrata in vigore del Regolamento del Consiglio degli Studenti

Il presente Regolamento entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale e la sua pubblicazione all'albo.

3. di pubblicare il presente Decreto all'albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo.

Urbino, data del protocollo

IL RETTORE

Giorgio Calcagnini

firmato digitalmente